

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 20/09/2022

FATTO

Parte ricorrente ha estinto anticipatamente 2 finanziamenti rimborsabili uno mediante cessione del quinto e l'altro mediante delegazione di pagamento.

Con nota di reclamo, il ricorrente, previo richiamo alla recente sentenza della Corte di Giustizia C-383/18 ed alla decisione del Collegio di Coordinamento n° 26525/19, chiedeva il rimborso della quota parte non goduta degli oneri addebitati a seguito dell'anticipata estinzione dei finanziamenti; insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso si è rivolto a mezzo rappresentante volontario all'Arbitro chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione di euro 1.607,48 oltre interessi spese della procedura e di assistenza.

Subordinatamente all'applicazione del criterio pro rata ha chiesto per le voci "up front" l'applicazione del criterio di calcolo della curva degli interessi.

Parte resistente, costituitasi, evidenzia che i costi connessi ai finanziamenti in esame risultano chiaramente indicati nei contratti stipulati e precisamente nel documento SECCI che è frontespizio e parte integrante e sostanziale del contratto stesso e che in copia è stato regolarmente consegnato al ricorrente per entrambi i finanziamenti.

Evidenzia che le commissioni di istruttoria ineriscono a costi non retrocedibili in quanto a maturazione immediata e gli oneri erariali comprendono unicamente l'imposta sostitutiva applicata nella misura dello 0,25% del capitale finanziato. Inoltre nel documento SECCI le voci *recurring* sono espressamente richiamate e non prevedono alcun costo a carico del cliente; cita a sostegno numerose decisioni dei Collegi ABF (*ex multis* Collegio di Napoli

n.3795/2017 e Collegio di Bari n.23526/2019) nonché giurisprudenza ordinaria sempre affermando la non retrocedibilità delle commissioni di istruttoria poiché relative ad adempimenti preliminari alla stipula del contratto.

In ordine alla sentenza cd. "Lexitor", rileva che la stessa non può ritenersi invocabile dal cliente nei confronti dell'intermediario in quanto la Direttiva interpretata non ha natura *self executing*, come dimostra la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2391 del 10 marzo 2020, che nel confermare l'orientamento già assunto dal medesimo Ufficio con la sentenza n. 10489 del 22 novembre 2019, ha escluso l'immediata applicabilità dei principi affermati nella sentenza Lexitor nel contenzioso banca-cliente.

Osserva che anche il Tribunale di Monza, con sentenza n. 2573 del 22 novembre 2019, ha escluso l'immediata applicabilità della Direttiva 2008/48/CE al contratto oggetto di contenzioso, non solo perché l'articolo 30, 1° comma, della Direttiva richiamata ne prevede espressamente la non applicabilità ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione ma anche perché la natura *self executing* della stessa può essere esclusa "in ragione dei numerosi dubbi interpretativi che hanno costretto i giudici di merito di svariati Stati comunitari a rivolgersi alla Corte di Giustizia UE per definire una linea ermeneutica univoca".

A riordinare la materia è intervenuto il legislatore con la rilevante novità apportata dalla conversione in legge del c.d. Decreto Sostegni bis, che ha modificato l'articolo 125 *sexies* del Testo Unico Bancario, che stabilisce che per i futuri contratti della specie, in caso di estinzione anticipata del rapporto, il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Tale normativa prevede, altresì, che i contratti di credito indichino in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, evidenziando in modo analitico l'applicabilità del criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Evidenzia inoltre che, per quanto concerne gli effetti temporali di tale nuova normativa, la nuova formulazione si applica a tutti i contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (25/07/2021). Relativamente, invece, alle estinzioni anticipate dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto "continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Cita inoltre la decisione del Collegio di Napoli n. 3191/2022, la quale richiama a sua volta la decisione n. 21676/2021 del Collegio di Coordinamento circa la retrocedibilità dei soli costi *recurring*, in applicazione della suddetta novità legislativa.

Riguardo le commissioni di estinzione anticipata pagate dal ricorrente in esito all'estinzione dei finanziamenti osserva che le stesse risultano regolarmente pattuite e addebitate nella misura dell'1% del debito residuo, come previsto dall'art.125 *sexies* co.2 del TUB; ricorda in merito la decisione n. 5909 del 31.03.2020 del Collegio di Coordinamento la quale afferma la correttezza dell'addebito entro soglie di legge di tale commissione a meno che non ne venga dimostrata una oggettiva ingiustificazione, cosa, secondo parte resistente, non avvenuta nel caso in esame.

Conclude chiedendo al Collegio di rigettare il ricorso.

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota parte non maturata degli oneri anticipati in seguito all'estinzione anticipata di 2 finanziamenti.

La materia è stato oggetto di modifiche; da ultimo l'intervento del legislatore italiano, ovvero alla introduzione dell'art. 11-octies, d.l. 25 maggio 2021, n. 73 ("Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB).

A seguito dell'entrata della precitata norma, il Collegio di Roma rimetteva al Collegio di Coordinamento la questione "se la norma intertemporale dettata dal ... comma 2 dell'art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro... a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare...se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella.... sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data".

Giova ricordare che la richiamata norma di legge prevede testualmente quanto appresso:

1. (...omissis...) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:

«Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. (omissis)

4. (omissis)

5. (omissis)".

Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre:

"L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 si è pronunciato il Collegio di Coordinamento il quale ha, in particolare, osservato che il secondo comma della disposizione "individua la disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti".

Sulla scorta di tali premesse, ha precisato che "all'interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non

può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella... sentenza *Lexitor*", aggiungendo che "l'eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (*rectius*, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti.... In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all'Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale" e "non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea".

Ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:

"In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Tanto premesso, si può passare al merito del ricorso.

Il ricorrente come meglio specificato nelle tabelle allegate al ricorso, chiede, per entrambi i finanziamenti, la restituzione delle "Commissioni di istruttoria" non maturate nonché delle "Commissioni di estinzione anticipata" oltre ad eventuali quote versate in eccesso.

La identica descrizione delle spese di istruttoria, nonché della modalità di calcolo della commissione di estinzione, consente una analisi unica dei 2 contratti al riguardo dei quali osserva il Collegio:

le commissioni di istruttoria ammontano, per entrambi i finanziamenti, ad un totale di € 2.219,50 (€ 1.360,99 per il contratto n. X481 ed € 858,51 per il contratto n. X291) e risultano così descritte "acquisizione e analisi documentazione, istruzione pratica, liquidazione ed erogazione del finanziamento nonché attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento".

Con decisione n. 3352/2022, in relazione a una fattispecie contrattuale simile, il Collegio di Napoli ha concluso per la natura "*recurring*" di tale voce di costo osservando che: "se la clausola predisposta dichiara in rubrica di concernere solo attività «istruttoria», le poche parole – che seguono in via esplicativa - fanno invece riferimento ad attività tra loro non omogenee. Così è, in particolare, per l'attività di «promozione», che, esterna al campo della «istruttoria», si volge piuttosto verso quello della pubblicità. Così è pure per l'attività di «collocamento», che, nella sua generica ampiezza, richiama in realtà l'idea dell'azione della mediazione (non meglio determinata, peraltro). Ne segue, in definitiva, che la clausola predisposta dall'intermediario in correlazione con la richiesta di un corrispettivo rubricato in «attività istruttorie» si manifesta intesa a non esplicitare, bensì occultare la presenza di attività, e costi, *recurring*". In senso analogo cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 7291/2022.

Il ricorrente ha chiesto altresì la restituzione delle "commissioni di anticipata estinzione" addebitate nei conteggi estintivi per un totale di € 282,93 (€ 177,48 per il contratto n.6481 ed € 105,45 per il contratto n.9291); in entrambi i casi si osserva che le medesime risultano applicate nella misura contrattualmente prevista (l'1% dell'importo rimborsato in anticipo nel caso, come quelli in esame, di estinzione di contratti con durata residua

superiore ad un anno)

In proposito si evidenzia che sul punto si è recentemente espresso il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5909/20 in cui si afferma: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”

Osserva il Collegio inoltre che non emerge dalla documentazione allegata dal ricorrente la dimostrazione che l’indennizzo sia privo di giustificazione.

Il ricorrente, in particolare, si è limitata ad affermare che “l’indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l’istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento (v. fra gli altri Coll. Napoli n. 5432/18)” richiamando poi l’importo in calce al prospetto restitutorio).

In conclusione ad avviso del Collegio vanno retrocessi in base al criterio lineare puro le sole voci spese di istruttoria dei 2 finanziamenti secondo il prospetto che segue:

$1.360,99 : 120 \times 72 = \text{euro } 816,59$

$858,51 : 120 \times 71 = \text{euro } 507,95$

Per totali euro 1.324,54, importo che viene arrotondato dal Collegio ad euro 1.325,00 oltre accessori.

Il carattere ripetitivo e seriale della questione giustifica il rigetto della domanda di rifusione delle spese di assistenza.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.325,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO